

- la sosta e la dimora in spazi pubblici da parte degli indigenti;
- l'allontanamento dallo Stato degli indigenti non italiani che non possono essere assistiti per mancanza di fondi economici.

Art. 198

Accordi tra i settori di decentramento provinciale sui PR delle baraccopoli. Gli assessorati all'ambiente e all'ecologia dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, si accordano nella sede dell'UTANUP, sul contenuto dei PR di tutela dell'ambiente urbano, con riferimento agli spazi che possono essere occupati dalle tendopoli e baraccopoli ristrutturate.

L'accordo verte sulle volumetrie e tipologia di tali abitazioni e sulla natura delle strutture di servizio collettivo che servono a garantire condizioni igieniche sufficienti per gli indigenti che abitino tendopoli e baraccopoli.

Art. 199

Accordi interprovinciali. La regolamentazione della tipologia e struttura di tendopoli e baracche di cui agli articoli precedenti, ~~è~~ deve costituire il contenuto di precisi accordi tra UTANUP di una stessa regione, al fine di ottenere piani regolatori di tali abitazioni, uniformi in ambito regionale.

Art. 200

Trasporto ed asportazione rifiuti delle tendopoli e baraccopoli.

Il trasporto ed asportazione dei rifiuti solidi degli alloggi nelle tendopoli, baraccopoli ed altri di natura diversa, vengono effettuati dalla nettezza urbana cittadina del capoluogo di provincia e dei minori centro provinciali.

Il costo del servizio è pagato dall'ente comunale a titolo di solidarietà.

Art. 201

La pulizia delle strade e degli altri spazi pubblici dei capoluoghi di provincia. La struttura comunale della nettezza urbana dei capoluoghi di provincia, provvede a mantenere puliti tutti gli spazi pubblici; individuando i punti di scarico abusivi di sostanze solide e gli scarichi abusivi nei corsi d'acqua di rifiuti delle residenze o di carattere produttivo.

Tali individuazioni vengono segnalate all'autorità amministrativa per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, previsti dalle norme vigenti.

Analoga attività viene compiuta dalle aziende municipalizzate dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale.

Art. 202

Controllo dell'inquinamento prodotto dagli autoveicoli. Le forze dello ordine coadiuvate dalle forze armate, provvedono a predisporre le strutture tecniche di indagine per accertare fonti inquinanti derivanti dall'utilizzo degli autoveicoli appartenenti ad indigenti, che dimorano nelle tendopoli e baraccopoli o in altri alloggi precari.

Tali accertamenti figurano il carburante impiegato e lo stato di efficienza degli autoveicoli che non possono circolare se non provvisti di tutte le parti interne ed esterne, che sono parte integrante della carrozzeria e del motore.

Art. 203

I depuratori delle attività produttive ed urbane. Per tutte le attività produttive e di produzione di scorie e rifiuti liquidi, solidi e gassosi, devono essere previsti sistemi di smaltimento totale attraverso la rete fognaria, l'asportazione materiale e i depuratori delle materie inquinanti.

L'organizzazione dei depuratori che servono per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività residenziali ed urbane, è indicata nella trattazione della sottosezione h).

Art. 204

Teleriscaldamento e utilizzo del gas di città. Nei piani della sottosezione f) viene prevista la graduale trasformazione del sistema di riscaldamento per i vecchi insediamenti residenziali e produttivi artigianali urbani, attraverso il teleriscaldamento.

Questo deve essere impiegato nella totalità per tutte le nuove costruzioni e attività artigianali, per quanto si riferisce al riscaldamento degli spazi adibiti alla residenza e alla gestione amministrativa delle citate attività artigianali.

Alternativamente a questo sistema si può utilizzare il riscaldamento con gas di città, il quale deve comunque sostituire altri tipi di carburante che generino sostanze inquinanti come il gasolio nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento.

Tale sostituzione deve riguardare altresì le autovetture, per le quali si possono adottare anche altri sistemi di propulsione non inquinante come l'energia solare, quando i motori che la utilizzano saranno disponibili in commercio a costi convenienti.

Analoga organizzazione è prevista per i centri-urbani capoluogo di settore di decentramento provinciale, che si accordano con la sottosezione f), per adottare azioni uniformi su tutto il territorio provinciale.

Art. 205

La ricerca di nuove energie per il riscaldamento e la propulsione non inquinanti. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge ogni UTANUP provvede ad effettuare ricerche attraverso gli organi competenti, sull'impiego di nuove energie non inquinanti nel riscaldamento domestico, nella propulsione dei veicoli e nell'impiego proprio delle attività produttive.

Tali ricerche possono riguardare, tra l'altro:

- l'energia solare per fusione nucleare;
- l'energia eolica;
- il gas di città;
- l'energia elettrica;
- l'energia derivante dal moto delle maree.

Art. 206

Il completamento della rete fognaria. Per tutti quei capoluoghi di provincia che non abbiano collegata la rete fognaria con la rete di depuratori, va controllato il sistema di depurazione e smaltimento di rifiuti, proibendo lo scarico dei rifiuti fognari in mare e nei corsi d'acqua, ed allacciandoli quindi ai depuratori dei centri abitati.

Per la città di Venezia e per i piccoli centri che non abbiano una rete fognaria, essa va costruita od iniziata entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge.

Per ogni centro urbano capoluogo di provincia o di settore di decentramento provinciale, nel piano di TA, vanno previsti i periodi annuali e poliennali nei quali sono realizzate le strutture di depurazione e di allacciamento della rete fognaria ai depuratori o la costruzione della stessa rete fognaria nel caso sia mancante.

Art. 207

Le macchine elettriche. Gli UTANUP comunicano alle case automobilistiche le esigenze urbane di circolazione veicolare, che comportano la progettazione di tipi di veicoli non inquinanti, quali quelli che utilizzano l'energia elettrica.

Periodicamente le case automobilistiche fanno conoscere agli UTANUP i risultati delle esperienze e della produzione di prototipi rispondenti alle esigenze della circolazione veicolare; tenendo presente la necessaria tutela dell'ambiente da agenti inquinanti presenti nei carburanti utilizzati dai veicoli.

Art. 208

Le isole pedonali e le vie verdi. Gli UTANUP sono in collegamento con gli UUP (uffici urbanistica provinciali) per concordare l'ampiezza e il tracciato delle isole pedonali e delle vie verdi, in modo da marginalizzare l'inquinamento derivante dagli autoveicoli sempre più verso le aree interessate da grandi svincoli stradali e aree produttive.

Ciò deve essere previsto sempre in funzione della tutela dell'ambiente dei capoluoghi di provincia e dei centri minori provinciali, dall'inquinamento automobilistico.

Verrà stabilito così il numero minimo di isole pedonali e di vie verdi che costituiscono la riserva naturale minima dei centri urbani, proprio in relazione alla diminuzione del tasso di inquinamento automobilistico.

Nel dimensionare le isole pedonali vengono presi accordi diretti con il settore equilibrio naturale.

Art. 209

Divieto di scarico in mare dei rifiuti. E' vietato scaricare in mare i rifiuti solidi, liquidi e gassosi, da parte dei centri urbani capoluogo di provincia e dei minori centri urbani delle province litoranee.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vanno ~~iniziati~~ ^{iniziati} in ogni provincia, secondo le disponibilità economiche dei comuni, i lavori di costruzione della rete fognaria e degli allacciamenti ai depuratori esistenti o a quelli da creare ex novo.

Nei piani della sottosezione f) di ogni UTANUP deve figurare la programmazione delle attività costruttive indicate.

Art. 210

La traccia dei PR di tutela dell'ambiente della sottosezione f). La traccia del piano di tutela dell'ambiente urbano per la sottosezione f), va concordata in sede regionale, presso l'UTANUR, al fine di preparare la formazione dei piani regolatori di Tutela dell'ambiente urbano.

La traccia concordata in sede regionale, assume come principio guida, una uniforme azione di tutela dell'ambiente urbano per tutti i capoluoghi di provincia della regione e per i minori centri capoluogo di settore di decentramento provinciale, in relazione naturalmente alla particolare natura morfologica e ambientale del centro urbano interessato alla tutela dell'ambiente.

Tale traccia prevede gli standard dei piani regolatori (PR) sulla base dei quali si arriva poi alla loro effettiva formazione.

La traccia riguarda gli elementi di piano concernenti il settore inquinamento, il settore tutela dalle calamità ed equilibrio naturale.

LA TUTELA DEL DECORO DELL'AMBIENTE CITTADINO DEI CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA E DEI CENTRI MINORI PROVINCIALI.

Art. 210 bis

La tutela del decoro cittadino. La sottosezione f) comprende nei compiti di tutela del tessuto urbano dei capoluoghi di provincia e dei centri minori provinciali, anche la difesa del decoro che deve caratterizzare le attività che si svolgono nelle strade, nelle piazze e negli altri spazi pubblici o aperti al pubblico, proprio perché con una morale corretta degli atti più istintivi dell'uomo, si possono difendere i valori che stanno alla base dello sviluppo delle attività proprie di ogni centro urbano; in quanto divengono sintomo dell'equilibrio naturale che informa ogni azione umana, facendone derivare come conseguenza la corretta scelta di iniziative future di sviluppo urbano e quindi sociale.

È Nello sviluppo urbano cioè è compreso lo sviluppo sociale, che non può essere elevato se i valori da cui nasce, non sono caratterizzati da equilibrio e correttezza morale, fisica e ambientale.

La scorrettezza quindi di certi comportamenti dell'urbano si traduce in deformata visione dello sviluppo sociale e quindi dello sviluppo urbano.

Per questo vanno regolamentate tutte quelle attività umane, che utilizzano lo spazio urbano in modo anomalo e facendo emergere dei valori che debbono essere compresi nell'ambito dello equilibrio naturale e della sicurezza che ne deriva.

Ogni atto equilibrato deve essere sicuro nel suo momento psicologico interiore e fenomenico esterno.

Tali attività sono quelle che si riferiscono alla prostituzione, alla donazione del proprio corpo per denaro.

L'equilibrio dell'urbano che si cerca di attuare con la tutela dell'ambiente dei centri abitati, esige che tali pratiche vengano svolte in un ambito di completa sicurezza da danni fisici, psicologici e ambientali, proprio perché caratteristica della tutela dell'ambiente è il suo obiettivo principale, costituito dall'equilibrio, dalla tranquillità sociale ed urbana, che comportano sicurezza a tutti i livelli.

Art. 210 ter

Divieto di prostituzione. È vietato esercitare la prostituzione lungo le strade, nelle piazze e in qualsiasi altro luogo pubblico. È vietato tale esercizio altresì in qualsiasi luogo aperto al pubblico che non sia coperto e separato rispetto alle attività produttive e sociali.

Art. 210 quater

Imprese e cooperative di servizi ricreativi sessuali. Coloro che vogliono dedicarsi ad attività di prostituzione, debbono entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, costituire una impresa o una società cooperativa, che deve essere normalmente registrata alla Camera di commercio o nel registro delle imprese.

Art. 210 quinquies

Accordi tra settori di decentramento provinciale. La sottosezione f) dell'UTANUP si accorda periodicamente con gli assessorati all'ambiente ed ecologia, dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, al fine di concordare il divieto di prostituzione negli spazi pubblici e la tipologia dei luoghi chiusi nei locali aperti al pubblico.

Gli accordi riguarderanno anche la costituzione di imprese provinciali di servizi ricreativi sessuali e di cooperative, nel primo caso con più di 20 soci e meno di 100 e nel secondo caso con meno di 20 soci che esercitano la prostituzione.

Tale distinzione ha importanza notevole ai fini fiscali, perché le imprese con più di 20 dipendenti o soci che esercitano la prostituzione, devono pagare una imposizione superiore a quelle che sono composte da un numero minore.

Art. 210 quinquies I

Accordi interprovinciali. Analoghi accordi a quelli indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti tra le sottosezioni f) degli UTANUP di una stessa regione, al fine di regolamentare in modo uniforme l'esercizio della prostituzione in ogni territorio provinciale.

A rt. 210 sexies

Registrazione delle imprese e imposizione fiscale. Le imprese servizi ricreativi sessuali sono quelle costituite da più di 20 persone che esercitano la prostituzione; le cooperative servizi ricreativi sessuali, sono quelle che comprendono 10 o meno di 10 soggetti che praticano nell'ambito dell'azienda il meretricio.

Queste imprese cooperative vanno tutte registrate alla Camera di commercio e nel registro delle imprese del Tribunale del capoluogo di provincia.

Sono tutte soggette al pagamento dell'imposizione fiscale per tutte le prestazioni sessuali offerte ai clienti.

Il controllo del numero effettivo delle prestazioni sessuali è compiuto da organi della vigilanza privata, cui le imprese sono tenute a richiedere la relativa vigilanza.

In caso di evasione fiscale si applicano le norme attualmente vigenti e comunque la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 6 mesi, o la revoca della licenza se tali violazioni sono reiterate.

Per le imprese con numero di dipendenti o soci che esercitano la prostituzione, superiore a 10; l'imposizione è aumentata del 20 per cento sul totale degli introiti percepiti.

Art. 210 septies

Luoghi di esercizio della prostituzione. I luoghi di esercizio della prostituzione sono i luoghi ove ha sede l'impresa relativa o la cooperativa di servizi sessuali.

Tali luoghi sono costituiti almeno da un ufficio segreteria, ove si consegnano gli scontrini di cassa delle prestazioni

eseguite, da una sala di attesa e da più vani ove si svolge il servizio di prostituzione.

I vani di cui sopra devono essere luoghi chiusi non aperti alla vista ~~esposti al pubblico~~ dall'esterno o esposti al pubblico.

Le imprese di servizi sessuali ricreativi debbono trovarsi lontano dai quartieri residenziali e in prossimità delle aree produttive e commerciali.

Art. 210 octies

Accettazione nelle aree produttive. La ubicazione nelle aree produttive e commerciale delle imprese ricreative servizi sessuali, può essere effettuata se non vi è l'opposizione dei titolari delle imprese che operano nel settore urbano e produttivo.

Art. 210 novies

Accordi di settore di decentramento provinciale e interprovinciali. Devono essere definiti accordi tra gli assessorati all'ambiente dei Comuni capoluogo dei settori di decentramento provinciale e gli UTANUI sottosezione f), al fine di stabilire con uniformità la tipologia e la composizione dei locali da adibire ad esercizio della prostituzione, nonché la loro ubicazione lontano dai quartieri residenziali.

Analoghi accordi vanno stabiliti secondo il coordinamento della sottosezione f) regionale, tra UTANUP delle province di ciascuna regione.

Art. 210 decies

Visite mediche periodiche. Coloro che prestano il proprio corpo per denaro nelle imprese o cooperative di servizi ricreativi sessuali, devono sottoporsi periodicamente a visita medica e consegnare il relativo certificato medico presso l'ufficio della propria impresa; al fine di permettere i periodici controlli sanitari e di sicurezza.

La visita è richiesta volontariamente dalla persona che esercita la prostituzione ed è condizione per l'esercizio di tale attività.

Chi non sia in possesso di certificato medico che accerta lo stato di salute del soggetto, non anteriore ai 30 giorni dalla data del controllo, è passibile di sanzione amministrativa di importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni, in proporzione alla data del certificato. Viene altresì sospeso dallo esercizio per un periodo di sei (6) mesi.

Se tale violazione si verifica una seconda volta, al manchevole viene vietato perpetuamente di esercitare la propria attività.